

Concessione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano

Riapprovazione del modulo di domanda Determinazione n. 102 del 04/10/2018

Riapprovazione del modulo di domanda per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano di cui all'articolo 77, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 103/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 102 DI DATA 04 Ottobre 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Riapprovazione del modulo di domanda per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano di cui all'articolo 77, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

RIFERIMENTO : 2018-S167-00130

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 11

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, all'articolo 77, prevede che l'Amministrazione provinciale possa concedere contributi in conto gestione alle scuole, di ogni ordine e grado, ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano, operanti in provincia di Trento, associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, e degli ulteriori requisiti indicati dall'articolo 77.

Il Regolamento concernente il riconoscimento della parità scolastica (D.P.P. n. 42-149/ Leg. di data 1 ottobre 2008) stabilisce inoltre, all'articolo 34, che le scuole steineriane, in possesso dei requisiti elencati dall'articolo 10 e degli ulteriori requisiti elencati dal medesimo articolo 34, possono essere ammesse ai contributi in conto gestione previsti dalla legge provinciale sulla scuola.

Il Regolamento concernente il riconoscimento della parità scolastica stabilisce inoltre, all'articolo 11, che la Giunta provinciale definisca le modalità di presentazione della domanda di contributi nonché la documentazione da allegare alla stessa, precisando che la domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il medesimo articolo prescrive che nella domanda di contributi il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria dichiari il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall'articolo 10 del regolamento concernente il riconoscimento della parità scolastica.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1035 di data 7 maggio 2010, ha approvato le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano. Il medesimo provvedimento stabilisce che per le modalità di concessione dei contributi in conto gestione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento sopra citato.

Con determinazione del Servizio Istruzione n. 151 del 9 ottobre 2013, sono state approvate le modalità e i termini per la presentazione della domanda di concessione dei contributi da parte delle scuole dell'infanzia ad indirizzo pedagogico metodologico steineriano di cui all'articolo 77, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è stato approvato, in conformità alle "Direttive per la predisposizione, certificazione e pubblicazione della modulistica, nonché per la predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale delle schede informative sui procedimenti amministrativi di competenza provinciale - articolo 9 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23" adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1358 di data 28 giugno 2012, il seguente modulo:

- Domanda di concessione dei contributi in conto gestione a favore delle Scuole dell'infanzia steineriane (Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5, art. 77)

A seguito dell'entrata in vigore (il 24 maggio 2016) del Regolamento Europeo UE/2016/679 in tema di protezione dei dati personali, vincolante in ogni Stato dell'Unione europea a decorrere dal 25 maggio 2018, si rende necessario modificare l'informativa presente nella modulistica utilizzata adeguandola al nuovo Regolamento.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'UMSE per la protezione dei dati personali, si approva il modello di informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, quale allegato al modulo di domanda sopra richiamato e si modifica lo stesso andando a togliere la parte riguardante l'informativa di cui al decreto legislativo 196/2003 e a inserire la dichiarazione circa il ricevimento e la presa visione della nuova informativa.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00130

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 11

Tutto ciò premesso visti gli atti citati in premessa;

visto l'articolo n. 9 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

visti gli articoli n. 76 e n. 77 della Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5;

visto il Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010;

DETERMINA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione il modulo di "Domanda di concessione dei contributi in conto gestione a favore delle Scuole dell'infanzia steineriane (Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5, art. 77)" con determinazione del Servizio Infanzia n. 151 del 9 ottobre 2013 integrato dalla informativa sulla privacy redatta in applicazione dell'articolo 13 del Regolamento UE 279/2016;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

3) di disporre la pubblicazione del modulo di cui al punto 1) così come modificato, sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa né accertamenti di entrata a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00130

Pag 3 di 4 SDA - LA

Num. prog. 3 di 11

001 Modulo domanda concessione contributi Scuole infanzia Steineriane Elenco degli allegati parte integrante **IL DIRIGENTE**

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00130

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 11

Codice modulo 005299

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio infanzia e istruzione del primo grado Ufficio istruzione del primo ciclo Via Gilli, 3

38121 TRENTO

serv.istruzione@pec.provincia.tn.it **DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE**

A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STEINERIANE

(Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 77)

Il sottoscritto / La sottoscritta cognome _____ nome _____

nato a _____ il ___/___/___

residente a _____ indirizzo _____ n. civico _____

codice fiscale indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)

fax _____

nella sua qualità di legale rappresentante della scuola dell'infanzia ad indirizzo pedagogico-
steineriano associata alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia:

con sede a _____

indirizzo _____ n. civico _____

codice fiscale indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)

fax _____

per l'anno scolastico _____/_____

CHIEDE

la concessione del contributo in conto gestione Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 1

marca da bollo euro 16,00

se dovuta Num. prog. 5 di 11

Codice modulo 005299

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- che scuola dell'infanzia è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, come specificati dagli articoli 10 e 34 del regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente n. 42-149/Leg. di data 1 ottobre 2008 e dalle disposizioni applicative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.

1035 di data 7 maggio 2010 (tali requisiti sono riportati in calce alla domanda);

- che la scuola dell'infanzia è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, lettere j)

e k) della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, come ulteriormente specificati dall'articolo 10 del regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente n. 42-

149/Leg. di data 1 ottobre 2008 (tali requisiti sono riportati in calce alla domanda);

- che la scuola dell'infanzia è dotata di un organo di revisione contabile la cui composizione è di seguito indicata:

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 fornita in allegato alla presente domanda.

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.

..

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 2

Num. prog. 6 di 11

Codice modulo 005299

Si allega la seguente documentazione:

- elenco nominativo dei bambini iscritti nell'anno scolastico di riferimento, suddivisi per sezione;

- elenco nominativo del personale docente.

NOTA

Si riportano di seguito i requisiti richiesti alle scuole dell'infanzia steineriane, ai fini della concessione dei contributi in conto gestione, previsti dall'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 dagli articoli 10 e 34 del regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente n. 42-149/Leg. di data 1 ottobre 2008 e dalle disposizioni applicative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010.

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, articolo 30, comma 4, lettere j e k:

Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa 4. La parità è riconosciuta alle istituzioni che ne fanno richiesta e che, impegnandosi ad attuare il comma 2, sono in possesso dei seguenti requisiti:

(
)

j) l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione previsto dalle leggi vigenti o, nel caso di percorsi di formazione professionale, del titolo di studio o della qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali;

k) in deroga a quanto previsto dalla lettera j) e comunque in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, l'utilizzo di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito dei relativi titoli scientifici e professionali ovvero il ricorso anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti;

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, articolo 76, comma 4:

Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie 4. Per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia può concedere contributi in conto gestione, nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, alle istituzioni paritarie di cui al comma 2, lettera b), che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano svolto almeno tre anni di attività nella provincia;

b) non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accolgano le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;

c) abbiano adottato uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;

d) applichino al personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

e) abbiano almeno un revisore dei conti individuato dalla Giunta provinciale tra professionisti iscritti ai relativi albi.

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, articolo 77:

Disposizioni particolari a favore delle scuole steineriane La Provincia può estendere i contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali e quelli in conto gestione di cui all'articolo 76 alle scuole, di ogni ordine e grado, a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, purché rispettino i requisiti previsti

dall'articolo 76, comma 4, e le modalità di rendicontazione, e siano dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche, il personale direttivo e docente sia fornito dell'abilitazione all'insegnamento in misura non inferiore a tre quarti delle prestazioni complessive, ammettano alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla normativa vigente e siano dotate di locali riconosciuti idonei. La Provincia, inoltre, può estendere gli interventi previsti dall'articolo 76, comma 3, agli studenti frequentanti le predette scuole. Il regolamento di cui all'articolo 76, comma 6,

disciplina le modalità di attuazione di quest'articolo.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 3

Num. prog. 7 di 11

Codice modulo 005299

Decreto del Presidente della Provincia n. 42-149/Leg. di data 1 ottobre 2008, articolo 10:

Requisiti per l'ammissione ai contributi Possono essere ammesse ai contributi previsti dall'articolo 9 le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera a): il requisito dello svolgimento dell'attività in provincia di Trento per almeno tre anni è soddisfatto qualora il medesimo soggetto abbia gestito, in modo continuativo per un periodo minimo di tre anni scolastici precedenti quello per il quale sono richiesti i contributi, un'istituzione scolastica paritaria operante in provincia; nel caso di gestione dell'istituzione scolastica paritaria da parte di diversi soggetti, il requisito del periodo minimo triennale di attività nella provincia si intende soddisfatto qualora l'istituzione abbia operato per almeno tre anni in modo continuativo nello stesso ambito territoriale provinciale e con la permanenza in servizio di almeno due terzi dei docenti già in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni;

b) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera b): l'istituzione scolastica paritaria non deve operare alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e deve accogliere le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo dell'istituzione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione della richiesta d'iscrizione; tale criterio e le modalità di applicazione dello stesso devono essere esplicitati nello statuto previsto dall'articolo 2, comma 2;

c) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera c): resta fermo che l'istituzione scolastica paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo statuto dell'istituzione scolastica paritaria preveda l'esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo statuto disponga:

1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;

2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;

3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione scolastica paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

4) con riferimento alle istituzioni scolastiche paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ad escludere

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per approvare e per modificare lo statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera d): l'istituzione scolastica paritaria deve applicare al proprio personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera k),

della legge provinciale sulla scuola per quanto riguarda le prestazioni volontarie;

e) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera e): la previsione nello statuto dell'istituzione scolastica paritaria di un organo di revisione contabile.

Decreto del Presidente della Provincia n. 42-149/Leg. di data 1 ottobre 2008, articolo 34:

Interventi a favore delle scuole steineriane e dei suoi studenti 1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola, le scuole steineriane in possesso dei requisiti elencati dall'articolo 10 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) essere dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche;

b) utilizzare personale direttivo e docente fornito dell'abilitazione all'insegnamento;

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 4

Num. prog. 8 di 11

Codice modulo 005299

c) ammettere alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla vigente normativa;

d) disporre di locali riconosciuti idonei nonché di arredi ed attrezzature didattiche adeguate al tipo di ordinamento;

e) rispettare le modalità di rendicontazione stabilite dall'articolo 17.

2. Agli studenti frequentanti le scuole steineriane, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, la struttura provinciale competente può concedere assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza delle stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dal capo III per le istituzioni scolastiche paritarie.

3. Le risorse finanziarie per la copertura della spesa relativa agli interventi previsti da questo articolo sono ricomprese all'interno di quelle previste dall'articolo 19 e sono ripartite con la deliberazione della Giunta provinciale ivi prevista.

Ai fini della ripartizione del fondo relativo ai contributi gli studenti frequentanti le scuole steineriane sono considerati iscritti alla scuola primaria.

4. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l'osservanza degli obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell'attività secondo quanto disposto dall'articolo 18.

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010:

Disposizioni applicative dei requisiti di ammissione delle scuole dell'infanzia steineriane ai contributi in conto gestione (Specificazioni dell'articolo 10, comma 1 e dell'articolo 34, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia n. 42-

149/Leg. di data 1 ottobre 2008)

1. Il requisito di cui alla lettera b) non operare alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accogliere le domande di iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione si intende soddisfatto nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 e ss.mm., il quale limita l'ingresso e la permanenza dei bambini nella scuola dell'infanzia al compimento del terzo anno di età entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di prima iscrizione e fino all'inizio dell'obbligo scolastico, fatte salve le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.

In particolare, il bambino che ha raggiunto l'età dell'obbligo scolastico non può essere trattenuto presso la

scuola dell'infanzia se non per gravi e certificate condizioni di disabilità.

Qualora, nell'ambito di progetti educativi concordati dalle famiglie con i docenti della scuola steineriana, risultassero iscritti presso la medesima bambini di età non corrispondente ai limiti sopra indicati, i medesimi non saranno considerati ai fini della determinazione del contributo da assegnare per le spese in conto gestione.

2. Il requisito di cui alla lettera f) essere dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche si intende soddisfatto qualora siano istituiti, nel rispetto della regolamentazione giuridica dellente, organismi che garantiscono la partecipazione dei genitori e del personale alle attività della scuola; l'istituzione steineriana che comprende più gradi scolastici, deve assicurare la rappresentanza dei genitori dei bambini della scuola dell'infanzia e del personale della scuola medesima.

3. Il requisito di cui alla lettera g) impiegare personale direttivo e docente fornito dell'abilitazione all'insegnamento si intende soddisfatto qualora il personale docente sia in possesso dei titoli di studio indicati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 13/77 e ss.mm., ovvero: diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001/02; diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente; titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale.

In ogni caso è prevista l'applicazione della deroga, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, prevista dall'articolo 30, comma 4, lettera k) della legge provinciale sulla scuola n. 5/2006.

4. Il requisito di cui alla lettera h) ammettere alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente si intende soddisfatto qualora per ciascun anno scolastico siano ammessi alla frequenza di ogni singola sezione i bambini provenienti dalla sezione immediatamente precedente.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 5

Num. prog. 9 di 11

Codice modulo 005299

Allegato alla domanda di concessione dei contributi a favore delle Scuole dell'infanzia steineriane (Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 77)

INFORMATIVA

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel.

0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio infanzia e istruzione del primo grado; i dati di contatto sono: indirizzo Via Gilli, 3 38121 Trento, tel. +39 0461 497218, fax +39 0461 497216, e-mail serv.istruzione@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati - sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo)

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge nazionale o comunitaria o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- Per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento) e, in particolare per:

- attività amministrativa connessa all'assegnazione di fondi e all'erogazione di finanziamenti alle Scuole dell'infanzia Steineriane per la concessione dei contributi in conto gestione ai sensi dell'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, dall'articolo 10 del regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente n. 42-149/Leg. di data 1 ottobre 2008 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010 che ne fissa i criteri e le modalità.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 6

Num. prog. 10 di 11

Codice modulo 005299

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito www.provincia.tn.it nella sezione Amministrazione trasparente.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici),

saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della seguente norma: articoli 31 e 31bis della legge provinciale 23/1992 e s.m.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del suddetto principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è di:

- 10 anni dalla raccolta dei dati stessi, come previsto dal massimario di scarto e archivio della struttura

competente in materia di protezione dei dati personali.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 151 di data 9/10/2013 e modificato con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n.

.. di data ./

./2018. 7

Num. prog. 11 di 11